



COMUNE DI PAVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 17 Dicembre 2015

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Fonti normative
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità e criteri di indirizzo del Regolamento
- Art. 5 - Commissione consultiva
- Art. 6 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 7 - Individuazione delle aree
- Art. 8 - Esercizio dell'attività
- Art. 9 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività
- Art. 10 - Autorizzazioni in forma itinerante
- Art. 11 - Carta di esercizio ed attestazione annuale
- Art. 12 - Durata delle concessioni
- Art. 13 - Subingresso
- Art. 14 - Scadenza, revoca, rinuncia e decadenza dal posteggio
- Art. 15 - Sospensione
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 17 - Canone di occupazione suolo pubblico e tributi
- Art. 18 - Caratteristiche delle attrezzature di vendita e salvaguardia dei mercati a valenza storica
- Art. 19 - Concessioni temporanee
- Art. 20 - pubblicità dei prezzi
- Art. 21 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere
- Art. 22 - Normativa igienico sanitaria per il commercio/somministrazione di prodotti alimentari
- Art. 23 - Sanzioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 24 - Istituzione dei mercati
- Art. 25 - Tipologie e periodo di svolgimento dei mercati
- Art. 26 - Mercato straordinario e mercato in deroga
- Art. 27 - Orari di attività
- Art. 28 - Orario di accesso e sgombero dei mercati di Piazza Petrarca
- Art. 29 - Modalità di utilizzo del posteggio e caratteristiche delle attrezzature di vendita
- Art. 30 - Scambio del posteggio
- Art. 31 - Ampliamento del posteggio – Migliorie
- Art. 32 - Assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione
- Art. 33 - Registro degli ambulanti frequentanti il mercato
- Art. 34 - Assegnazione temporanea dei posteggi dei mercati di Piazza Petrarca
- Art. 35 - Modalità di registrazione delle presenze dei concessionari
- Art. 36 - Regolazione della circolazione all'interno delle aree mercatali
- Art. 37 - Sicurezza dell'area mercatale
- Art. 38 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 39 - Posteggi riservati ai battitori

TITOLO III - POSTEGGI IN AREE NON MERCATALI

- Art. 40 - Disposizioni generali relative ai cosiddetti posteggi sparsi
- Art. 41 - Modalità di assegnazione

TITOLO IV - FIERE

- Art. 42 - Istituzione delle fiere
- Art. 43 - Valorizzazione e salvaguardia delle fiere in aree a valenza storica
- Art. 44 - Assegnazione dei posteggi – Modalità
- Art. 45 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 46 - Modalità di funzionamento
- Art. 47 - Obblighi e divieti
- Art. 48 - Esclusione dalla fiera
- Art. 49 - Circolazione veicolare
- Art. 50 - Fiera specializzata dell'antiquariato
- Art. 51 - Fiera di Santa Rita
- Art. 52 - Fiera specializzata dell'usato

TITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 53 - Limitazioni e divieti per il commercio esercitato in forma itinerante

TITOLO VI - EVENTI

- Art. 54 - Disciplina degli eventi promozionali/mercatini

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 56 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 57 - Entrata in vigore ed abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, viste le normative vigenti in campo nazionale e regionale, disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo II della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. N. 114/98;
 - d) alle manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del Testo unico sopraccitato;
3. Il presente Regolamento ha validità per un tempo indeterminato e potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione ad eccezione delle modifiche ai dati numerici e toponomastici (località, orari, superfici ecc.) per i quali, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 5, il Sindaco potrà procedere alle variazioni con apposita Ordinanza debitamente motivata.
4. L'organo comunale, di volta in volta competente, dispone, con apposite ordinanze, i provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento dei mercati, delle fiere e del commercio in forma itinerante per quelle prescrizioni che non trovano nel presente Regolamento la loro definizione.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 59/2010 in materia di commercio su aree pubbliche e dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex articolo 70, comma 5 del D. Lgs n. 59/2010.

Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia locale, in quanto applicabili.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento di intendono:

- Per commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno n. 3 posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- Per mercato settimanale: il principale mercato della città di Pavia.
- Per mercato rionale: il mercato di un determinato quartiere cittadino.
- Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
- Per mercato in deroga: l'edizione del mercato ricadente in giorni festivi infrasettimanali.
- Per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Il periodo può comprendere anche parte dell'anno a quello in cui ha inizio.
- Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- Per posteggio fuori mercato o in aree sparse: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per il commercio su aree pubbliche, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione.
- Per posteggio a turno: il posteggio fuori mercato, assegnato ad una pluralità di operatori che lo utilizzano con precisa specializzazione merceologica e con prestabilita periodica rotazione.
- Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Per fiera specializzata/a tema: la manifestazione nella quale, almeno il 75% dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti allo stesso settore merceologico.
- Per fiera/evento promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare il tessuto urbano, il centro storico o specifiche aree del territorio, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali eventi partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche altri soggetti iscritti nel registro delle imprese, previo ottenimento di autorizzazione temporanea.
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio; per gli operatori itineranti dal Comune di residenza, da quello in cui ha sede legale la società o da quello in cui l'operatore dichiara di voler iniziare l'attività.
- Per autorizzazione stagionale: l'autorizzazione concessa per una durata non superiore a 180 giorni nell'arco di 12 mesi.
- Per SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività (modulistica unificata regionale) ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e s. m. i.
- Per presenze in un mercato/fiera: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato/fiera munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua espressa rinuncia.
- Per presenze effettive in un mercato /fiera: il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato/fiera.
- Per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori del genere alimentare/non alimentare.

- Per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare.
- Anzianità di posteggio in un mercato /fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originale.
- Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- Per spuntista: l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dal concessionario o non ancora assegnato.
- Per attrezzature: i banchi, i trespoli, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci.
- Per miglorie: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di ottenere in concessione un posteggio diverso.
- Per scambio : la possibilità fra due operatori, concessionari di posteggio nello stesso mercato/fiera, di scambiarsi il posteggio.
- Per recidiva : aver commesso la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- Per imprenditori agricoli coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro delle Imprese di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001.
- Per D. Lgs. n.114/98: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 avente per oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59".
- Per Legge regionale: la Legge Regione Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto: " Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
- Per Documento Unitario: il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2007, ex articolo 70, comma 5, del D. Lgs. 59/2010 in materia di aree pubbliche.
- Per Ordinanza del Ministero della Sanità : l'Ordinanza di detto Ministero del 3 aprile 2002.
- Per Risoluzione : la Risoluzione della Regione Lombardia n. 28 del 22 gennaio 2015.

ART. 4 - FINALITA' E CRITERI DI INDIRIZZO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche persegue le seguenti finalità:

- a) Favorire la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori .
- b) Assicurare il rispetto dei principi sulla trasparenza, della libera concorrenza, della libertà di impresa, garantendo il pluralismo ed un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese.
- c) Favorire la realizzazione di una rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la qualità dei servizi da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti.
- d) Valorizzare e favorire la suddivisione della città per quartieri nei quali realizzare mercatini rionali a cadenza settimanale che, oltre a sopperire alla difficoltà di approvvigionamento nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente, siano uno strumento utile per rinsaldare i legami solidali e di vicinato e possano quindi rappresentare un'occasione di aggregazione e di socialità.

- e) Salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione del commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale.
- f) Individuare il maggior grado di copertura delle merceologie trattate per rendere il commercio su aree pubbliche maggiormente attrattivo e competitivo.

2 - I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori.
- b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano, specialmente nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale.
- c) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

ART. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1 - Ai sensi dell'art.19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 è istituita la Commissione Consultiva per il commercio su area pubblica, le cui funzioni sono espressamente stabilite dal c.4 dell'art. 19 della sopra citata legge.

2 - I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco o da un suo delegato con apposita ordinanza.

E' altresì di competenza del Sindaco, sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti e delle imprese commerciali su area pubblica, la nomina dei componenti.

3 - la Commissione può comunque essere integrata di volta in volta, su richiesta del Presidente da rappresentanti di altri Enti, Organismi ed Uffici anche della stessa Amministrazione comunale, in relazione all'oggetto da trattare, senza che questi abbiano diritto di voto.

4 - La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 3 componenti. Di norma la convocazione deve essere inviata ai componenti, anche per via telematica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta. Nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia inviata 24 ore prima della data stabilita.

5 - la Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

6 - Nel caso di valutazioni riguardanti esclusivamente la gestione dei mercati settimanali e rionali che si svolgono attualmente in Piazza Petrarca, il Presidente della Commissione potrà invitare n. 2 operatori che frequentano tali mercati, eletti dai soggetti titolari di posteggio. Tali elezioni dovranno essere indette su richiesta degli operatori e dovranno essere effettuate con modalità preventivamente approvate dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa. La Commissione di Mercato rimane in carica 5 anni e, comunque, sino al suo rinnovo.

ART. 6 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale avvalendosi, per le rispettive competenze, del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa, del Servizio Mobilità e del Settore Polizia Locale.

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

Settore Servizio al Cittadino e all'Impresa

- Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio mercatali e relative istruttorie
- Rilascio autorizzazioni relative ai posteggi sparsi e relative istruttorie
- Assegnazione e rilascio concessioni dei posteggi in occasione delle fiere
- Rilascio autorizzazioni per eventi/manifestazioni di commercio su aree pubbliche
- Ricevimento delle richieste di iscrizioni alle liste di spunta, esame formale dell'istanza ed inserimento nella lista .
- Tenuta ed aggiornamento mensile dei registri delle spunte
- Procedure relative alle assegnazioni di posteggi liberi
- Emanazione delle sanzioni accessorie

Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana:

- Vigilanza sullo svolgimento delle attività
- Registrazione delle presenze/assenze assegnatari
- Effettuazione delle operazioni di spunta
- Assegnazione giornaliera dei posteggi

Settore Mobilità

- Rilascio autorizzazioni temporanee di occupazioni suolo pubblico in occasione di manifestazioni
- Posizionamento e rimozione transenne e segnaletica stradale.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per il periodo stabilito dalle norme in materia vigenti;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- su aree date in concessione temporanea.

1 - AREE MERCATALI E POSTEGGI SPARSI

L'ampiezza complessiva delle aree individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è determinata dalla sommatoria delle superfici dei posteggi mercatali di cui al Titolo II e dei posteggi in aree non mercatali, cosiddetti sparsi, di cui al Titolo III.

Il Titolo II comprende la tipologia dei mercati, la loro dislocazione, la cadenza temporale, il numero dei posteggi, la loro dislocazione anche riferita al settore merceologico, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed alle attività di vendita con il sistema di battitore.

Il Titolo III elenca la localizzazione dei posteggi sparsi utilizzati con mezzi e strutture mobili o con chioschi, il settore merceologico e la cadenza temporale di utilizzo

Non sono considerate modificazioni del Regolamento, il trasferimento dei posteggi all'interno della stessa area mercatale nonché la variazione del numero degli stessi e della superficie della rete mercatale nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2 - AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Le aree utilizzate per fiere sono individuate nel Titolo IV in cui sono contenute la denominazione, la tipologia, il numero dei posteggi, la cadenza temporale e la merceologia.

Non sono considerate modificazioni del Regolamento, il trasferimento dei posteggi nonché la variazione del numero degli stessi e della superficie delle aree utilizzate nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3 - ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le aree individuate in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitarie, di pubblico interesse o di pubblica sicurezza, sono elencate nel Titolo V.

Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea della localizzazione delle aree mercatali e delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni del presente regolamento.

ART. 8 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1 - Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.

2 - L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altro socio lavoratore, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

3 - Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare, il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.

4 - Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a quelli indicati nel documento unitario, secondo i tempi indicati da quest'ultimo, come di seguito indicato:

- Per la fase transitoria (2017/2020) un medesimo soggetto giuridico non può avere più di 2 concessioni di posteggio nella medesima area mercatale o nella stessa fiera.
- Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità di più di 2 concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nella medesima aree mercatale o nella stessa fiera (limite elevato a 3 se il mercato o fiera hanno più di 100 posteggi).

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitale regolarmente costituite o a cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale.

2 - L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

3 - L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

4 - L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

5 - Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio completa del modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano richiesti e la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo.

6 - L'operatore che esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione e/o Scia, è soggetto alle sanzioni previste dall'art.27, comma 5, della L.R. 6/2010, mentre se sprovvisto della carta d'esercizio e/o relativa attestazione annuale, è punito secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 7 della citata legge regionale. Nel caso in cui, durante le operazioni di vendita, l'operatore addetto non esibisca o non sia in grado di esibire temporaneamente i documenti di cui al precedente comma, fornendo comunque prova di essere titolare di regolare autorizzazione commerciale, è soggetto alla sanzione amministrativa da €80,00 a €480,00.

7 - Nei casi previsti dal precedente comma, consegue sempre l'obbligo di presentare all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notifica dell'addebito, i documenti non esibiti all'atto del controllo. In caso contrario scatteranno i relativi controlli d'ufficio e le relative contestazioni ove accertate irregolarità.

ART. 10 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

1 - L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, è residente, ha sede legale o intende avviare l'attività, secondo la procedura all'uopo predisposta dal Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa.

2 - Nella domanda in bollo il richiedente dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale
- b) nel caso di società o cooperativa, la ragione sociale, partita IVA e sede legale della stessa
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
- d) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande
- e) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
- f) domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al procedimento.

3 - Alla domanda l'interessato allega:

- a) fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- b) fotocopia carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)
- c) visura CCIAA (in caso di società o ditte individuali già iscritte)
- d) SCIA mod.A con relative schede ed allegati in caso di commercio di generi del settore alimentare e/o attività di somministrazione.

4 - In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R. n. 6/2010, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

5 - La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

6 - In caso di cambiamento dei dati presenti nell'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvederà al suo aggiornamento senza rilasciare un nuovo titolo.

ART. 11 - CARTA DI ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE

1 - Gli operatori commerciali su area pubblica in forma itinerante o titolari di concessione di posteggi di mercati e fiere, devono essere in possesso della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale, modelli uniformati regionali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2 - La "Carta d'Esercizio" è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicati, oltre ai dati dell'impresa, tutti i dati relativi ai titoli autorizzativi (posteggi fissi, itineranti, sagre/fiere). La Carta d'Esercizio non sostituisce, comunque, il titolo autorizzatorio che deve essere esibito, in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

3 - La Carta d'Esercizio deve essere "validata" entro 90 giorni dalla data di rilascio della prima autorizzazione ed aggiornata entro lo stesso termine dalla modifica dei dati in essa contenuti. Il Comune o le Associazioni di categoria ottemperano alla validazione entro 30 giorni dall'invio della richiesta.

Nel caso di mancato aggiornamento nei termini sopra indicati, è prevista dall'art. 27 comma 7 della L.R. n.6/2010 una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 ad €3.000,00.

4 - "L'Attestazione Annuale" è il documento con cui viene certificato, previa presentazione di adeguata documentazione, che il titolare dell'autorizzazione ha assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. La richiesta di rilascio dell'attestazione annuale deve essere presentata, mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale con le modalità indicate al successivo comma 5. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale compete al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di commercio o ad un'associazione di categoria abilitata, nei 30 giorni successivi all'invio della richiesta di validazione e della relativa documentazione. L'attestazione annuale deve essere ottenuta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5 - Con la D.d.G. regionale n. 2613 del 28/3/2012 è stato stabilito l'obbligo della compilazione della Carta d'Esercizio e della richiesta di Attestazione annuale in modalità telematica, attraverso l'applicativo della Regione Lombardia denominato MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it e la conversione dal formato cartaceo al formato informatico delle Carte d'Esercizio rilasciate precedentemente al 31 dicembre 2012.

ART. 12 DURATA DELLE CONCESSIONI

1 - Le nuove concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica hanno una validità massima pari a 12 anni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di

sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione, la concessione relativa al posteggio dato in sostituzione ha una durata fino alla scadenza della concessione revocata.

2 – Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/2010 e del Documento Unitario della Conferenza Unificata, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno validità secondo quanto precisato nel successivo Art. 55.

3 - Nel caso in cui l'area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'Amministrazione.

4 - In caso di cessazione di attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di chioschi o strutture analoghe, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della struttura ed al perfetto reintegro dell'area entro 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività. Qualora l'interessato non provveda a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.

ART. 13 SUBINGRESSO

1 – Il trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su area pubblica, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto di avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto.

2 – L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile registrato (o scrittura privata autenticata da notaio e registrata).

3 - Il subingresso deve essere comunicato all'Ufficio comunale preposto presentando una SCIA mod. B prima dell'avvio dell'attività e comunque entro 4 mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa. Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune dal dante causa.

4 – Il subentrante, presentata la SCIA e l'atto di trasferimento dell'azienda, è legittimato ad iniziare la suddetta attività. Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento d'identità;
- fotocopia carta di soggiorno in corso di validità, per i cittadini extracomunitari;
- fotocopia dell'atto notarile registrato di cessione o affitto d'azienda;
- fotocopia dell'atto di successione nei casi di subingresso mortis causa.
- Fotocopia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali in caso si tratti di commercio di generi del settore merceologico alimentare e/o di somministrazione.

5 – Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve avvenire solo per la stessa tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.

6 - L'Ufficio comunale competente, concluso il procedimento, provvederà al rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica intestata al subentrante ed alla relativa concessione dell'eventuale posteggio dato in godimento al cedente.

7 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento di qualsiasi titolo di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta (es. punteggio acquisito, anzianità presenza ecc.)

ART. 14 SCADENZA, REVOCA, RINUNCIA E DECADENZA DAL POSTEGGIO

1 - La concessione di posteggio cessa per scadenza, rinuncia, decadenza e revoca.

2 - La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio e in caso di rinuncia formale del titolare.

3 - Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico.

In caso di revoca, il titolare può ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità: nell'ambito dei posteggi dello stesso mercato, nell'ambito dell'area dello mercato, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio comunale.

4 - La concessione del posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:

- a) Revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio.
- b) Mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (periodo pari a 17 giornate di assenza per ciascun mercato a cadenza settimanale), salvo i casi di assenze giustificate per malattia, gravidanza o infortunio. Per le attività stagionali il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto in proporzione al periodo dell'attività.
- c) Per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.
- d) Mancato pagamento del canone dovuto nei termini stabiliti.

Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio per i casi sopra elencati (escluso il punto b), non può ottenere altre concessioni di posteggi nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

5 - Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

ART. 15 SOSPENSIONE

I concessionari di posteggi sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, fatte salve le sanzioni pecuniarie.

1 . Il Dirigente del Settore competente può disporre la sospensione dal mercato sino a due giorni di svolgimento:

- a) per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine e in modo indecoroso;
- b) per occupazione di superficie maggiore (entro il limite del 33,33%) o diversa da quella assegnata;

- c) per occupazione di posteggio oltre l'orario stabilito;
- d) per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi eventualmente non ammessi al mercato;
- e) per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali;
- f) per rifiuto di fornire notizie e documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;

2 . In caso di violazioni di particolare gravità alle norme del presente Regolamento o di recidiva di violazioni elencate al punto 1, il Dirigente del settore competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni di effettuazione del mercato.

Si considerano di particolare gravità :

- a) Le violazioni di norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari ed agenti del Comune;
- b) Il turbamento dell'ordine del mercato;
- c) L'abusiva estensione, superiore al 33%, della superficie autorizzata.
- d) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- e) La cessione anche parziale ad altri o sostituzione della persona nel godimento del posteggio.

3 . Il riscontro del mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo dovuto, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 17. Scaduto detto termine l'operatore non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata.

4 . Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da agente della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è deferito all'AG per violazione all'art. 650 CP oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 comma 5 della L:R: n.6/2010.

5 . Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

ART. 16 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 Il Dirigente del Settore competente, visti gli avvii delle relative procedure, provvederà con atto motivato alla revoca delle autorizzazioni per il commercio su area nei seguenti casi:

- Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa;
- Il posteggio non viene utilizzato per ciascuna anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.17 assenze per ciascun mercato a cadenza settimanale) salvo i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, infortunio o altri particolari motivi che necessitano di nulla osta preventivo rilasciato dagli uffici competenti.
- L'operatore titolare di attività in forma itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità.
- Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale.
- In caso di subingresso se entro quattro mesi non viene presentata SCIA da parte del subentrante.

- In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata SCIA di subingresso da parte degli eredi.
- 2 . Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio, comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo.

ART. 17 CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TRIBUTI

- 1 Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.
- 2 le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione del suolo pubblico.
- 3 Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma maggiorata delle percentuali previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione di cui sopra. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione della titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se l'assenza si protrarrà complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente Art. 16 comma 1.

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA E SALVAGUARDIA DEI MERCATI A VALENZA STORICA

- 1 - La Giunta Comunale può determinare, sentita la Commissione consultiva, il rispetto di particolari standard di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti, in modo che queste possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche del contesto ambientale in particolare nelle aree a valenza storica ed architettonica.
- 2 - Nei mercati a valenza storica l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione consultiva, individua le misure atte a salvaguardare le caratteristiche anche merceologiche al fine di valorizzare i mercati stessi.
- 3 - Il Responsabile del settore competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione. L'inosservanza a tali ordini è punita con la sanzione pecuniaria da €80,00 a €480,00

ART. 19 CONCESSIONI TEMPORANEE

- 1 - Le concessioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) Nell'ambito di fiere promozionali e manifestazioni di varia natura, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi.

- b) Nell'ambito di iniziative culturali, sportive e di altra tipologia che si configurano come riunioni straordinarie di persone.

2 - Oltre ai casi indicati nel precedente comma, l'Amministrazione comunale individua annualmente specifiche aree, non esplicitamente destinate al commercio, ove possono essere autorizzate occupazioni temporanee, da assegnare per la vendita di determinate tipologie merceologiche in occasione di particolari ricorrenze o festività (a titolo esemplificativo: carnevale, pasqua, festa della donna e della mamma, ognissanti, feste patronali delle parrocchie periferiche, ecc.)

3 - Nei dieci giorni precedenti il periodo di commemorazione dei defunti, nelle vie a perimetro del Cimitero Maggiore, potranno essere concesse a commercianti in forma itinerante che vendono caldarroste, concessioni fino ad un massimo di n. 3 posteggi (n. 1 per via) a condizione che vengano utilizzati veicoli permanentemente adibiti a tale attività; è esclusa tassativamente qualsiasi occupazione con bancarelle, gazebo, tende o simili. L'individuazione dei posteggi dovrà tenere conto di una adeguata distanza dalle entrate, a tutela e rispetto dei cittadini diretti al Cimitero Maggiore.

4 - Di norma le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate esclusivamente ad operatori titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

5 - In occasione di fiere promozionali ed in via del tutto eccezionale, è possibile rilasciare l'autorizzazione commerciale temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, in modo che l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca.

6 - Le concessioni e le autorizzazioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono.

7 - In occasione di fiere promozionali, gli esercizi di vicinato in sede fissa, ubicati nelle aree dove si svolgono le manifestazioni, potranno vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

ART. 20 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 31-03-1998 n°114.

ART. 21 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1 - L'area mercatale nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento del mercato, non potrà essere concessa per lo svolgimento di altre attività o manifestazioni che comportino la totale o parziale sospensione del mercato o che, comunque, ne pregiudichino il regolare svolgimento, fatte salve le eventuali esigenze di carattere straordinario nonché di quanto previsto nei commi successivi.

2 - La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento sono decisi dal Comune, sentita la Commissione Comunale consultiva di cui al precedente Art. 5 e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3 - Il trasferimento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari, previa consultazione della Commissione consultiva.

4 - In caso di temporanea o parziale dislocazione del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi verrà definita con piano specifico, previa consultazione della Commissione consultiva.

5 - L'operatore che non osserva i provvedimenti di trasferimento di cui al presente articolo, è punito con le sanzioni previste dall'art. 27 comma 5 della L.R. n.6/2010.

ART. 22 NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO/SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1 - Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Sanità tempo per tempo vigenti.

ART. 23 SANZIONI

1 - Chiunque viola le disposizioni previste per il commercio su area pubblica è punito con le sanzioni di cui all'art.29 del D. Lgs. 31-03-1998 n°114 ed all'art. 27 della L.R. n. 6/2010, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.

2 - Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, non specificatamente indicate nelle disposizioni regolamentari e nel caso di violazioni alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione dello stesso, è punito con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come previsto dall'art.6 bis del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n.125.

4 - La medesima sanzione di cui al comma precedente, si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.

5 - Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste dall'art. 27 comma 2 lettere a), b) e c) della R.L. n. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 8 mercati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 ISTITUZIONE DEI MERCATI

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva, istituisce i mercati nel rispetto di quanto indicato al precedente Art. 3 (obiettivi e finalità) e ne stabilisce:

- a) l'ampiezza complessiva;
- b) la periodicità ed i giorni di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato;
- d) l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- e) le eventuali tipologie merceologiche;
- f) il numero complessivo dei posteggi;
- g) gli eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli:

L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno dell'area mercatale e l'eventuale obbligo/divieto della presenza nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal dirigente responsabile del settore competente ed indicati in apposita planimetria in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alla dimensione dei posteggi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti.

Salvo disposizione di divieto, i concessionari dei posteggi possono mantenere nel posteggio i propri automezzi purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione.

Per esigenze di carattere igienico-sanitario, i posteggi da destinare alla vendita di generi alimentari deperibili e quelli riservati agli imprenditori agricoli, sono previamente individuati dall'Amministrazione comunale, senza che ciò comporti necessariamente la suddivisione dell'area mercatale in settori distinti.

ART. 25 TIPOLOGIE E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1 - Si conferma la prosecuzione dei mercati settimanali e rionali, già istituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, come di seguito indicato :

Mercato settimanale di Piazza Petrarca - giorni di svolgimento : mercoledì e sabato. (Allegato A.1)
 Gli orari di svolgimento dell'attività e quelli di accesso e sgombrò dell'area sono stabiliti nel successivo Art. 28.

Posteggi n. 93, cui n. 17 riservati al commercio di generi del settore alimentare, per una superficie complessiva di mq. 1430,35; n. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli per una superficie complessiva di mq. 18; n. 1 posteggio di mq. 6 riservato agli operatori che svolgono l'attività commerciale con il sistema del battitore.

Mercati rionali del Quartiere Pavia Storica - Piazza Petrarca - giorni di svolgimento: lunedì, martedì, giovedì e venerdì (Allegato A.2)

Gli orari di svolgimento dell'attività e quelli di accesso e sgombrò dell'area sono stabiliti nel successivo Art. 28.

Posteggi n. 68, di cui n. 12 riservati al commercio di generi del settore alimentare, per una superficie complessiva di mq. 1057,40; n. 2 posteggi riservati agli imprenditori agricoli per una superficie complessiva di mq. 12.

Mercato rionale del Quartiere Pavia Nord - Via Olevano/Piazzale dei Caduti (Allegato A.3)

Giorno di svolgimento: martedì mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00; gli operatori possono accedere all'area per l'allestimento delle attrezzature dalle ore 7,00 e devono lasciare completamente sgombra l'area alle ore 14,00.

Posteggi n. 7, di cui n. 3 riservati al commercio di generi del settore alimentare, n. 1 riservato al commercio di generi non alimentari/alimentari non deperibili, n. 3 riservati al commercio di generi del settore non alimentare, per una superficie complessiva di mq. 168.

Mercato rionale del Quartiere Pavia Nord Est - P.le Torino (Allegato A.4).

Giorno di svolgimento: sabato mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00; gli operatori possono accedere all'area per l'allestimento delle attrezzature dalle ore 7,00 e devono lasciare completamente sgombra l'area alle ore 14,00.

Posteggi n. 7, di cui n.4 riservati al commercio di generi del settore merceologico alimentare, per una superficie complessiva di mq. 273.

2 - In ottemperanza a quanto indicato nel precedente Art. 4 punto d) si istituiscono i nuovi mercati rionali nelle aree periferiche della città, come di seguito elencato:

a) Quartiere Pavia Nord - Via Mirabello parcheggio antistante l'Ufficio postale (Allegato A.5)
Giorno di svolgimento: sabato mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00; gli operatori possono accedere all'area per l'allestimento delle attrezzature dalle ore 7,00 e devono lasciare completamente sgombra l'area alle ore 14,00.

Posteggi n. 9, di cui n. 3 riservati al commercio di generi del settore merceologico alimentare, n. 2 riservati al commercio dei generi alimentari non deperibili/non alimentari, n. 4 riservati al commercio dei generi del settore non alimentare, per una superficie complessiva di mq. 315.

b) Quartiere Pavia Nord Est – area antistante la chiesa di Sant’Alessandro Sauli (Allegato A.6).
Giorno di svolgimento: mercoledì mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00; gli operatori possono accedere all'area per l'allestimento delle attrezzature dalle ore 7,00 e devono lasciare completamente sgombra l'area alle ore 14,00.

Posteggi n. 8, di cui n.2 riservati al commercio di generi del settore merceologico alimentare, n. 2 riservati al commercio dei generi non alimentari/alimentari non deperibili e n. 4 riservati ai generi del settore non alimentare, per una superficie complessiva di mq. 280.

c) Quartiere Pavia Est - San Pietro in Via Francana, zona adiacente la chiesa di San Lazzaro (Allegato A.7) Giorno di svolgimento: mercoledì mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00; gli operatori possono accedere all'area per l'allestimento delle attrezzature dalle ore 7,00 e devono lasciare completamente sgombra l'area alle ore 14,00.

Posteggi n. 8, di cui n.3 riservati al commercio di generi del settore merceologico alimentare, n. 2 riservati ai generi alimentari non deperibili/non alimentari, n. 3 riservati ai generi del settore non alimentare, per una superficie complessiva di mq. 240.

d) Quartiere Pavia Ovest - Piazzale Tevere (Allegato A.8)

Giorno di svolgimento: lunedì mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00; gli operatori possono accedere all'area per l'allestimento delle attrezzature dalle ore 7,00 e devono lasciare completamente sgombra l'area alle ore 14,00.

Posteggi n. 5, di cui n.2 riservati al commercio di generi del settore merceologico alimentare, n. 1 riservato ai generi alimentari non deperibili/non alimentari, n. 2 riservati ai generi del settore non alimentare, per una superficie complessiva di mq. 148,50.

3 - I mercati sopra indicati non si tengono se il giorno di svolgimento ricade in una festività infrasettimanale.

4 - L'ampiezza complessiva, il numero e la dimensione dei posteggi, la suddivisione in settori merceologici e le eventuali tipologie merceologiche dei singoli mercati sopra elencati, sono indicati negli Allegati A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 - A.7 - A.8 che fanno parte integrante del presente regolamento.

ART. 26 MERCATO STRAORDINARIO E MERCATO IN DEROGA

1. Mercato Straordinario :

I mercati straordinari si effettuano esclusivamente nella località ove è ubicata l'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale generale, i posteggi in ciascun mercato straordinario sono complessivamente in numero pari a quello dei posteggi del mercato settimanale del sabato e sono dislocati secondo la medesima configurazione e superficie.

I mercati straordinari si possono svolgere soltanto nel periodo natalizio. La partecipazione non fa sorgere in capo all'operatore alcun diritto ad ottenere un'autorizzazione, poiché l'attività nel mercato viene esercitata con lo stesso titolo per cui l'interessato partecipa al mercato settimanale o rionale.

I posteggi vengono assegnati secondo il seguente ordine prioritario:

- a) - operatori assegnatari di posteggio del mercato settimanale del sabato. Essi sono autorizzati ad occupare il loro posteggio prima delle successive operazioni di assegnazione.
- b) - operatori assegnatari di posteggio del mercato settimanale del mercoledì.
- c) - eventuali richieste di miglie in nell'ordine cronologico di cui sopra.
- d) - operatori assegnatari di posteggio del mercato rionale con 4-3-2-1 giornate di presenza.
- e) - operatori non assegnatari di posteggio (spuntisti) inseriti nella graduatoria con priorità come ai punti precedenti, a parità di requisiti in relazione all'anzianità rilevata dal registro ditte.

2. Mercato in Deroga :

Può essere consentita in via derogatoria l'effettuazione del mercato ricadente in giorni festivi infrasettimanali, per non più di 6 volte nel corso dell'anno solare, con le modalità ordinarie, trattandosi ad ogni effetto dei mercati ricadenti nel medesimo giorno della settimana non festivo.

3. Le richieste di svolgimento delle edizioni straordinarie descritte nei punti precedenti e/o la protrazione dell'orario di svolgimento dei mercati, devono essere presentate all'Ufficio comunale competente almeno 45 giorni prima della data di svolgimento. Le richieste devono essere corredate dalla dichiarazione di adesione alle iniziative con l'impegno a parteciparvi, sottoscritta da almeno l'80% degli operatori.

4. L'Amministrazione comunale, sentita in merito la Commissione consultiva, autorizza lo svolgimento dei Mercati in Deroga e Straordinari, i loro orari e le modalità di svolgimento. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell'impegno sottoscritto di cui al comma 3, salvo la presentazione di adeguate e certificate giustificazioni, produrrà l'immediata decadenza del provvedimento di autorizzazione in essere, se lo stesso ha valenza per più giornate ed il diniego, per un anno, alle eventuali richieste di rilascio autorizzazioni per altre edizioni straordinarie.

ART. 27 ORARI DI ATTIVITA'

Gli orari ordinari del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dall'organo competente in relazione agli indirizzi previsti dall'Art. 111 della L.R. n. 6/2010.

Limitazioni temporali possono essere stabiliti con ordinanza sindacale nei casi di indisponibilità dell'area marcatore per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

L'operatore che occupa il proprio posteggio e/o effettua operazioni di vendita oltre gli orari stabiliti, è soggetto alla sanzione pecuniaria:

- da €80,00 a €480,00 se la protrazione non supera i 30 minuti;
- da €500,00 a €3.000,00 se la protrazione è superiore a 30 minuti, ai sensi degli artt. 111 e 112 della legge regionale.

Alle previste sanzioni pecuniarie consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dal mercato di cui al precedente Art. 15.

ART. 28 ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO DEI MERCATI DI PIAZZA PETRARCA

1. L'allestimento delle attrezzature di vendita relativa ai posteggi deve essere ultimato entro l'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 8,45).
2. Gli ambulanti devono occupare i posti loro assegnati (inteso come posti fissi) entro le ore 7,40.
3. Le operazioni di spunta vengono effettuate alle ore 7,50.
4. Non è consentito occupare i posteggi degli assegnatari arrivati in ritardo solo per casi di forza maggiore adeguatamente comunicati alla centrale operativa del Comando Polizia Locale purché il ritardo non si prolunghi oltre le ore 8,45.
5. I veicoli per il trasporto delle merci e dei materiali occorrenti per l'allestimento delle strutture di vendita, possono sostare nell'area di mercato per il tempo strettamente necessario al compimento di dette operazioni (massimo 1 ora); in ogni caso è vietata la sosta e l'accesso ad ogni specie di veicoli dopo le ore 8,45.
6. Le operazioni di vendita dei mercati rionali del lunedì, martedì, giovedì e venerdì cessano alle ore 14,00. I mezzi sono riammessi nell'area per le operazioni di smontaggio delle strutture di vendita dalle ore 13,00. L'area deve essere liberata completamente alle ore 14,30.
7. Le operazioni di vendita dei mercati settimanali del sabato (durante tutto l'anno) e del mercoledì (nei mesi di gennaio, febbraio, luglio ed agosto) cessano alle ore 14,00. I mezzi sono riammessi nell'area per le operazioni di smontaggio delle strutture di vendita dalle ore 13,30. L'area deve essere liberata completamente alle ore 15,30.
8. Nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre, le operazioni di vendita del mercato settimanale del mercoledì cessano alle ore 17,30. I mezzi sono riammessi nell'area per le operazioni di smontaggio delle strutture di vendita dalle ore 16,30. L'area deve essere liberata completamente alle ore 18,30. In questi mesi, soltanto gli assegnatari dei posteggi destinati al commercio dei generi alimentari o comunque deperibili, possono lasciare il posteggio alle ore 14,30, accedendo all'area mercatale con i loro mezzi per le operazioni di smontaggio delle strutture di vendita dalle ore 13,30.
9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada per le infrazioni realizzate con i veicoli nell'ambito mercatale, le altre violazioni agli obblighi e divieti di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €80,00 a €480,00 e il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 29 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1 – L'operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2 – Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida.

L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da €30,00 a €180,00.

3 – Durante le operazioni di vendita, ogni operatore deve assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €80,00 a €480,00 e il ripristino dello stato dei luoghi e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di recidiva.

4 – Il titolare di due posteggi contigui può chiedere al Comune il consenso ad utilizzarli con un unico banco a meno che non sia previsto un transito di veicoli o di pedoni e nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi. L'inosservanza a tali prescrizioni è punita secondo quanto previsto dalla L.R. n.6/2010 (art.21 comma 3 e art. 27 comma 5).

L'operatore interessato, ottenuto il consenso dal Comune, sarà assoggettato al maggior onere dovuto all'ampliamento della superficie occupata.

Entrambi i posteggi rimangono comunque separati e con il rispettivo numero di individuazione, pertanto, in caso di assenza del titolare della concessione, devono essere assegnati singolarmente.

Nel caso che il concessionario si privi di uno dei due posteggi, dovrà essere ripristinato il passaggio.

5 – Salvo giustificato motivo, gli operatori commerciali non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito. L'inosservanza al presente comma comporta una sanzione amministrativa da €80,00 ad €480,00.

6 - Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi di vendita deve comunque essere pari a cm.50 da terra.

E' vietato depositare o esporre merci al suolo; ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti e giocattoli è consentita l'esposizione a terra della merce, il tutto all'interno degli spazi consentiti.

Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui o intralciare i passaggi destinati al pubblico.

Tutti i banchi dovranno essere sgombri ai lati di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti, salvo casi eccezionali dovuti a maltempo.

L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da €80,00 a €480,00.

7 – Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.
- La somministrazione di prodotti alimentari e bevande è consentita solo agli operatori in possesso di specifica abilitazione, annotata sul titolo autorizzativo e delle attrezzature

necessarie per consentire il consumo diretto sul posto; la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere.

- Nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.
- Nel caso di utilizzo di olio e/o altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale. In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti. Lo smaltimento dell'olio esausto dovrà avvenire secondo le normative vigenti.
- I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2014, prot. n. 3794.

L'inosservanza agli obblighi previsti dal presente comma è punita con sanzione da €80,00 ad €480,00.

8 – Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal banco più di cm. 25 per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare m. 1 rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico.

Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e gli operatori.

Tali coperture devono essere solide ed immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio.

Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi a quanto stabilito dal presente comma, è punito con la sanzione pecuniaria da €80,00 a €480,00.

9 – I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila, fatto salvo che ciò non sia possibile per cause logistiche oggettive.

L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da €40,00 a €120,00.

10 – E' fatto obbligo ai concessionari dei posteggi di provvedere ogni giorno, al termine dell'attività, alla raccolta dei rifiuti in appositi sacchi ed al deposito degli stessi lungo il Muro Malaspina o in altro luogo di volta in volta indicato, così da accelerare ed agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto. Quando si effettuerà la raccolta differenziata, i rifiuti dovranno essere riposti negli appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo.

L'inosservanza a tali prescrizioni è punita con la sanzione pecuniaria da €80,00 a €480,00.

11 – E' vietato imbrattare il suolo pubblico e infiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

12 – I posteggi destinati alla vendita di generi alimentari e quelli destinati alla vendita di generi non alimentari, possono essere rispettivamente utilizzati esclusivamente per la vendita di tali prodotti.

13 – L'operatore commerciale su area pubblica titolare di posteggio nel mercato che pone in vendita generi diversi per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, ovvero generi non ammessi, è soggetto alle sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010.

14 – E' altresì vietato :

- a. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone,
- b. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;

- c. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
- d. occupare un posteggio senza che lo stesso sia reso effettivamente operativo ovvero utilizzato esclusivamente per posizionare cassette o altre merci ma privo della presenza costante dell'operatore;
- e. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
- f. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
- g. utilizzare motogeneratori per l'energia elettrica, ad eccezione di quelli necessari per il funzionamento delle attrezzature di conservazione dei generi alimentari deperibili.
- h. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
- i. lasciare animali liberi;
- j. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- k. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
- l. esporre, vendere, nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- m. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- n. vendere animali vivi di qualsiasi specie.
- o. Occupare uno spazio superiore a quello assegnato;
- p. Cedere anche parzialmente il posteggio ad altri operatori.

15 – Le disposizioni di cui al precedente comma 14, con l'esclusione della lettera i) sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da €80,00 a €480,00, sempre che non costituiscano reato dalla legge penale e quando non siano previste sanzioni da leggi o regolamenti.

ART. 30 SCAMBIO DI POSTEGGIO

1 - I soggetti titolari di posteggi nei mercati possono scambiarsi reciprocamente il posteggio solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'ufficio comunale competente.

2 - L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio e l'espressa rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione già assentita.

3 - Lo scambio dei posteggi potrà essere autorizzato mantenendo inalterate le dimensioni dei posteggi e tenendo conto della suddivisione del mercato in settori merceologici e della eventuale tipologia merceologica del settore.

ART. 31 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO - MIGLIORIE

1 - L'operatore che, a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone. Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita, se l'ampliamento non risulta possibile, si valuterà la possibilità di concedere, in

alternativa, il trasferimento in altro posteggio vacante di idonee dimensioni, nell'ambito dello stesso settore merceologico.

2 - Preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi mercatali liberi, il Comune, dopo aver valutato eventuali razionalizzazioni degli assetti e dell'efficienza del mercato, pubblica all'albo pretorio un avviso con cui si chiede agli operatori già concessionari, interessati al trasferimento in altro posteggio dello stesso mercato, di formulare apposita domanda.

Le domande devono essere inoltrate entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio.

Alla scadenza di detto termine, vengono formulate delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la migliororia, provata dal richiedente;
- b) a parità di punteggio di cui al punto precedente si valuterà l'anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) a parità di punteggi di cui ai punti precedenti si valuterà l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio dell'attività.

3 - Conseguentemente la procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo: Il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare. Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

ART. 32 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E RELATIVA AUTORIZZAZIONE

1 - L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente, dopo aver espletato preliminarmente le procedure di cui all'Art. 31.

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.

Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di Categoria per finalità di pubblicità notizia.

2 - La domanda di assegnazione dei posteggi deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, nel rispetto delle modalità previste dal bando stesso e deve contenere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale
- b) la ragione sociale e la sede legale in caso di società o cooperative
- c) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
- d) il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010, per i posteggi riservati al settore merceologico alimentare
- e) l'eventuale possesso di attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale n.6/2010
- f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio
- g) i dati identificativi di eventuale altra autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato

- h) il settore o i settori merceologici di vendita e l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande
- i) il domicilio cui far pervenire le comunicazioni relative al procedimento

3 - Nella formulazione della graduatoria, il Comune assegnerà dei punteggi di priorità, attenendosi ai criteri indicati nelle procedure di selezione. Detti criteri saranno stabiliti, sentita la Commissione consultiva e nel rispetto di quanto indicato nelle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.

4 - Al soggetto che partecipa alla selezione, già titolare della concessione scaduta, si aggiunge un punteggio ulteriore, così come previsto nel documento unitario, a condizione che lo stesso abbia esercitato l'attività nel rispetto delle norme legislative e regolamentari tempo per tempo in vigore.

5 - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Protocollo Generale del Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, entro i successivi 15 giorni il Comune si pronuncia e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.

6 - Conclusa la procedura di assegnazione, le autorizzazioni e le relative concessioni dei posteggi sono rilasciate seguendo l'ordine della graduatoria definitiva prevista dal bando, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 33 REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO

1 - Per ciascun mercato, l'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio e la relativa autorizzazione, con l'indicazione del settore merceologico, del posto assegnato e della scadenza della concessione.

2 - Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria l'effettiva partecipazione del titolare, oppure di un suo dipendente o collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale, carta d'esercizio e/o modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo.

3 - In altro registro sono annotati gli operatori inseriti nella graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi riferita ad ogni singolo mercato.

ART. 34 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI DEI MERCATI DI PIAZZA PETRARCA

1 - Qualora entro le 7,40 non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, quest'ultimo sarà assegnato per quel giorno ad altro soggetto titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica che abbia richiesto di essere ammesso a frequentare quel mercato.

2 - I titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica di cui alla L. R. n. 6/2010 che chiedono di essere ammessi alla “spunta” di un mercato, sono inseriti nell’apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.

Nella domanda dovranno indicare, oltre alle generalità e codice fiscale, gli estremi dell’autorizzazione, il settore merceologico ed il mercato che si vuole frequentare.

3 – L’assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, ad eccezione del posteggio n.93, è effettuata direttamente dal personale della Polizia Locale, sulla base di un’apposita graduatoria redatta in base al numero delle presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

4 - L’assegnazione verrà effettuata alle ore 7.50 rispettando in modo prioritario la destinazione del posteggio in riferimento ai settori merceologici. In caso di mancanza di operatori appartenenti ad un settore merceologico, le operazioni di spunta non terranno conto della destinazione merceologica del posteggio.

5 - Il competente ufficio comunale aggiornata mensilmente le graduatorie riferite alle presenze degli operatori assegnatari e degli spuntisti, sulla base delle rilevazioni giornaliere effettuate dagli agenti della Polizia Locale durante le operazioni di spunta.

Le graduatorie di ogni singolo mercato sono consultabili presso gli uffici del Settore Servizi al Cittadino e all’Impresa.

6 – La situazione delle presenze temporanee nei mercati verrà aggiornata mediante la cancellazione dei nominativi che, nell’arco dell’ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell’arco del triennio stesso, salvo i casi di malattia, gravidanza ed infortunio. A questo proposito la rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata il 5 luglio 2012.

7 – Sono ammessi all’operazione oltre il titolare dell’autorizzazione, i soci, associati in partecipazione, i dipendenti ed i coadiuvanti familiari purché muniti di un documento d’identità in corso di validità, dell’originale dell’autorizzazione commerciale, della carta d’esercizio e della relativa attestazione annuale.

8 – Non si dà luogo al riconoscimento ad alcun punto di presenza agli operatori “spuntisti” che non siano presenti all’orario di inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi o che si siano presentati senza avere con sé le merci e le attrezzature per l’allestimento del banco.

9 - Agli operatori “spuntisti” presenti al mercato, che rifiutano i posteggi disponibili o non occupano operativamente il posteggio assegnato (il posteggio dovrà essere allestito in modo organico per la vendita, occupando lo spazio per almeno i $\frac{3}{4}$ e con la presenza costante dell’operatore addetto alla vendita), non verrà conteggiata la relativa presenza, mentre a quelli rimasti esclusi per mancanza di posteggi verrà conteggiata.

10 – E’ fatto obbligo all’operatore di presenziare per l’intera durata del mercato.

A spunta avvenuta, l’operatore che per giustificato motivo debba lasciare il mercato, dovrà comunicarlo nell’immediatezza all’operatore di Polizia Locale presente.

In difformità, oltre alle previste sanzioni pecuniarie regolamentari, non verrà conteggiata la presenza.

ART. 35 MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DEI CONCESSIONARI

1 – I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

2 - I concessionario che non si presentino entro quindici minuti dall'inizio delle operazioni di vendita saranno considerato assenti. Anche i concessionari che arrivino in ritardo non potranno più essere ammessi al mercato per l'intera giornata e, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati, saranno considerati assenti. Gli Agenti della Polizia Locale registrano i nominativi degli operatori assenti e li comunicano agli uffici comunali competenti.

3- A fine di non incorrere nel provvedimento di decadenza delle concessioni, gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.

In caso di giustificazione di assenza per malattia, deve essere prodotta, entro lo stesso termine, idonea certificazione medica.

ART 36 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE MERCATALI

1 - Nelle aree mercatali è interdetto il traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato limitatamente agli orari stabiliti per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero e di pulizia dell'area, in modo da garantire la sicurezza agli operatori ed agli utenti, nonché per motivi igienico-sanitari.

2 - Sono ammessi i mezzi di pronto intervento.

3 - Durante le ore di vendita ogni rifornimento di merce ai banchi deve essere effettuato a mano.

ART. 37 SICUREZZA DELL'AREA MERCATALE

Nelle aree mercatali ogni operatore deve rispettare le prescrizioni impartite nel “piano d'emergenza” predisposto dal Comune e comunque, in caso di emergenza, deve agevolare il transito dei mezzi di sicurezza chiudendo le tende di copertura e, se necessario, spostando prontamente le attrezzature di vendita. In ogni caso devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dalle forze dell'ordine.

L'inosservanza alle norme di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da €80,00 ad €480,00 e il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 38 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1 – Nell’ambito di ogni mercato può essere riservato agli imprenditori agricoli, soggetti individuati dal D. Lgs. N.228 del 18/05/2001, che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, fino ad un massimo del 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare.

2 – I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite e secondo i criteri stabiliti dall’Art. 32.

3 – L’assegnazione della concessione è rilasciata per la durata di 12 anni. Per motivi di viabilità e di funzionalità del mercato gli operatori di Polizia Locali addetti al controllo possono derogare a quanto precede consentendo la collocazione in orari diversi.

4- I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. In assenza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, cosiddetti spuntisti, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, dando priorità agli operatori del settore alimentare.

5 – Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, all’imprenditore agricolo stagionale si applica il principio della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, in proporzione alla durata dell’attività.

6 – In mancanza di specifiche norme di riferimento, ai predetti operatori si applicano le norme previste per gli altri operatori commerciali.

ART. 39 POSTEGGI RISERVATI AI BATTITORI

Agli operatori commerciali che esercitano l’attività di vendita con il sistema di battitore sono riservati i posteggi evidenziati nell’allegato A.1

L’assegnazione dei posteggi viene svolta di volta in volta secondo il criterio previsto dalla L. R. n. 6/2010 .

TITOLO III - POSTEGGI IN AREE NON MERCATALI

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI COSIDDETTI POSTEGGI SPARSI

1 - L’amministrazione Comunale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consultiva, determina i posteggi singoli, raggruppati e a turno ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali precisandone : il periodo di occupazione, la localizzazione e la tipologia merceologica.

2 - L’esatta dislocazione e la dimensione dei singoli posteggi sono stabiliti dal Responsabile del Settore competente in relazione allo spazio disponibile, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria.

3 - I posteggi non mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere occupati da chioschi, da banchi o da autoveicoli attrezzati per la vendita.

4 - Per la disciplina inerente le modalità di utilizzo dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti Titoli del presente Regolamento in quanto compatibili.

5 - I posteggi sparsi individuati sul territorio comunale, con le relative localizzazioni e tipologie merceologiche, sono i seguenti:

N. POST.	SUPERFICIE POSTEGGIO	TIPOLOGIA STRUTTURA E PERIODO OCCUPAZIONE	SETTORE MERCEOLOGICO	UBICAZIONE
1	Mq. 20	Chiosco	Non alimentare (fiori)	P.le Minerva ang. C.so Cavour
2	Mq. 34	Chiosco	Non alimentare	V.le Sardegna ang. V.le Necchi
3	Mq. 26	Chiosco	Non alimentare (fiori)	P. della Vittoria lato Nord
4	Mq. 77	Chiosco	Non alimentare (fiori)	V. San Giovannino area FS (passaggio a livello)
5	Mq. 73	Chiosco	Non alimentare (fiori)	V. San Giovannino /V. Stafforini
6	Mq. 45	Chiosco	Non alimentare (fiori)	V. Gerla ang. Stafforini lato sx.
7	Mq. 55	Chiosco	Non alimentare (fiori)	V. Gerla ang. Stafforini lato dx.
8	Mq. 130	Chiosco	Alimentare (frutta e verdura)	V. Tasso ang. V. Alzaia (area demaniale)
9	Mq. 40	Chiosco	Alimentare (frutta e verdura)	V. De Rossi/ C.so Manzoni
10	Mq. 46	Chiosco	Alimentare	V. Sardegna ang. V. Partigiani
11	Mq. 46	Chiosco	Alimentare	P.zza Dante/V.le N. Sauro
12	Mq. 58	Chiosco	Alimentare (frutta e verdura)	P.le Borgo Calvenzano
13	Mq. 30	Chiosco	Alimentare	V.le Repubblica
14	Mq. 44	Chiosco	Alimentare (frutta e verdura)	P.le Ghinaglia
15	Mq. 12	Banco o mezzo mobili	Alimentare (frutta e verdura)	P. del Tribunale
16	Mq. 20	Chiosco	Alimentare (frutta e verdura)	V.le Lodi
17	Mq. 85	Chiosco (decidere se mantenerlo)	Alimentare e somministrazione	Rotonda V.le N. Sauro
18	Mq. 18	Chiosco (attività stagionale)	Alimentare e somministrazione	V.le L. Sforza (Bastione della Darsena)

19	Mq. 34	Chiosco	Alimentare e somministrazione	Via Ponzio
20	Mq. 8	Mezzi mobili	Alimentare e somministrazione	C.so Cavour/V. XX Settembre
21	Mq. 20	Mezzi mobili	Alimentare (frutta e verdura)	V. Abbiategrasso
22	Mq. 20	Mezzi mobili	Alimentare (frutta e verdura)	V. Vigentina
23	Mq. 20	Mezzi mobili	Alimentare (frutta e verdura)	V.le Brambilla
24	Mq. 20	Mezzi mobili	Alimentare	V. Lardirago
25	Mq. 24	Mezzi mobili (stagionale)	Alimentare (dolciumi)	Allea V.le Matteotti
26	Mq. 12	Mezzi mobili	Alimentare	Allea Viale Matteotti
27	Mq. 12	Mezzi mobili	Alimentare	Via Strada
28	Mq. 12	Mezzi mobili	Non alimentare	Via Strada Campeggi
29	Mq. 12	Mezzi mobili	Alimentare	Via Strada Campeggi

6 - I Posteggi disciplinati dal presente Titolo possono essere momentaneamente eliminati e/o trasferiti in altre aree dal Responsabile del Settore competente per causa di forza maggiore o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione comunale.

ART. 41 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali sono assegnati per la durata di 12 (dodici) anni tramite procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normative nazionale e regionale e di quanto stabilito dal documento unitario, sia nel caso si tratti di posteggio di nuova istituzione sia nel caso si tratti di riassegnazione per scadenza della concessione in essere.

TITOLO IV - FIERE

ART. 42 ISTITUZIONE DELLE FIERE

1 - L'istituzione delle Fiere è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite: le aree destinate alla fiera, il numero dei posteggi, il periodo di svolgimento ed ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie merceologiche ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.

2 - L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del Settore competente il

relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.

3 - Nei casi di urgenza, lo spostamento può essere disposto dal Responsabile del Settore competente.

4 - Ai sensi della legge regionale, le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

5 - Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le modalità di utilizzo dei posteggi dei mercati e le altre norme del presente regolamento in quanto compatibili.

6 - In occasione delle manifestazioni fieristiche si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa, ubicati nell'area interessata, di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

7 - Nelle fiere di durata fino a 2 giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 43 VALORIZZAZIONE A SALVAGUARDIA DELLE FIERE IN AREE A VALENZA STORICA

1 - Nelle Fiere che si svolgono in aree avente valore storico, artistico ed ambientale, è facoltà dell'Amministrazione comunale vietare l'uso di veicoli come punti vendita e/o supporto dell'attività stessa, fatti salvi gli autonegozi alimentari, stabilire l'uso di strutture in grado di integrarsi con il contesto architettonico/ambientale e stabilire limitazioni dell'assortimento merceologico al fine di valorizzare l'area stessa.

2 - L'inosservanza di tali prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista da € 80,00 a € 480,00. L'organo verbalizzante, a seguito dell'accertamento di tale inosservanza, allontana l'operatore e lo invita ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate a conformarsi a quanto stabilito per l'edizione successiva della fiera. In caso contrario verrà considerata decaduta la concessione.

ART. 44 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – MODALITA'

1 - Tutte le disposizioni riguardanti l'assegnazione dei posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente Titolo in quanto compatibili.

2 - Nel caso di fiere in essere, i cui posteggi sono assegnati annualmente, fino al 7 maggio 2017 si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nell'ambito della stessa fiera.

3 - Dall'8 maggio 2017 la concessione avviene tramite procedura di evidenza pubblica. I criteri di priorità indicati nei bandi, che di volta in volta verranno emanati, dovranno tenere conto della maggiore professionalità dell'impresa (comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese) dai criteri di qualità correlate alla merceologia ed alle strutture utilizzate e per il 40% del punteggio dall'anzianità acquisita nel posteggio cui si riferisce la selezione.

- 4 - L'espletamento della procedura avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla norma regionale nonché da quanto indicato nel documento unitario.
- 5 - La durata delle concessioni sarà di 12 anni.
- 6 - Ad uno stesso soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa fiera più di 2 posteggi per lo stesso settore merceologico, come indicato nel documento unitario.
- 7 - Gli operatori, interessati all'assegnazione di posteggi in Fiera, devono inviare al Comune regolare istanza, nei termini indicati nel bando, utilizzando l'apposita modulistica che comunque dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- a) I dati anagrafici e il codice fiscale (P.IVA) del richiedente
 - b) Gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare
 - c) Numero telefonico
 - d) La denominazione della fiera
 - e) L'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata
 - f) Il numero del posteggio richiesto e la superficie
 - g) Il numero del posteggio eventualmente occupato nelle edizioni precedenti
 - h) L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione o affitto di azienda
 - i) Documentazioni suppletive e ogni altra informazione e dichiarazione ritenute utili per impegnarsi al rispetto di eventuali indicazioni poste dall'Amministrazione nel bando.
- 8 - Anche gli assegnatari dei posteggi dovranno comunque presentare la domanda di partecipazione all'edizione della fiera, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, indicando la eventuale richiesta di miglìoria.
- 9 - La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dal timbro postale se inviata per posta, altrimenti dalla data del protocollo Generale se presentate direttamente o inviate tramite PEC.
- 10 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento.
Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.
In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.
- 11 - A parità di titoli, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta. Qualora sussista ancora parità. Si procederà a sorteggio. I titoli di priorità sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione ed ai documenti allegati, fatti salvi i diritti acquisiti.
- 12 - La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata e le strutture utilizzate.
- 13 - Eventuali assenze per motivi di salute, gravidanza o infortunio, dovranno essere giustificate, tramite certificato medico, entro il termine perentorio di 15 giorni.
- 14 - Per mancato utilizzo del posteggio assegnato per due edizioni consecutive della stessa fiera, salvo i casi di assenza giustificata, il Comune revoca la concessione.

15 - La mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti titolari di posteggi per tre anni consecutivi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.

16 - I posteggi non occupati dagli operatori assegnatari entro l'orario stabilito dal Comune, verranno assegnati nell'ordine agli operatori assegnatari di posteggio che ne chiedano la migliona, successivamente a quelli inseriti nella graduatoria di spunta secondo i criteri di cui ai precedenti punti.

17 - In caso di destinazione merceologica dei singoli posteggi, gli stessi verranno assegnati adottando i criteri di priorità di cui ai punti predetti.

18 - Come per i posteggi mercatali ed alle stesse modalità, è consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari.

19 - Alle fiere possono partecipare gli imprenditori agricoli nella misura dei posteggi loro assegnati.

ART. 45 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1 - Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.

Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune, seguendo l'ordine della graduatoria degli spuntisti per la quale va applicato il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto nelle precedenti edizioni, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

2 - L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione, qualora non si presenti dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni. L'assenza ingiustificata per tre anni consecutivi da parte dei soggetti non titolari di posteggi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

3 - L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.

4 - Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo nel caso gli operatori consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.

5 - Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.

ART. 46 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1 - L'operatore che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita, sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2 - All'operatore è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria da €80,00 a €480,00.

3 - L'ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze effettive e le altre presenze maturate nella fiera.

ART. 47 OBBLIGHI E DIVIETI

1 - E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione.

2 - Gli operatori assegnatari dei posteggi delle fiere, nonché gli spuntisti, sono tenuti inoltre ad osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti che regolamentano le modalità di svolgimento dei mercati di cui al Titolo II.

3 - Per le sanzioni da comminare in caso di violazione agli obblighi sopra indicati, si rimanda a quanto indicato dal D. lgs. 114/98 e dalla legge regionale ed a quanto nello specifico stabilito dal presente Regolamento.

ART. 48 ESCLUSIONE DALLA FIERA

1 - Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dall'edizione successiva della fiera.

2 - Si considerano di particolare gravità:

- la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per l'occupazione alla fiera;
- l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzate;
- l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;
- la subconcessione a terzi.

ART. 49 CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Le aree di svolgimento delle fiere, in concomitanza con i giorni e gli orari di svolgimento vengono interdette al traffico veicolare con apposita ordinanza Sindacale emanata ai sensi del vigente codice della strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

ART. 50 FIERA SPECIALIZZATA DELL'ANTIQUARIATO

1 - Il Mercato dell'Antiquariato si svolge in Viale XI Febbraio il 6 gennaio ed ogni prima domenica del mese, ad esclusione dei mesi di gennaio e di agosto.

Posteggi n. 78

Superficie totale mq.1.950

Orario di vendita dalle 8,00 alle 19,00

2 - La fiera è una manifestazione tematica, di commercio su area pubblica, specializzata in oggetti di antiquariato, francobolli, monete, medaglie ed affinità, oggettistica, collezionismo ed arte contemporanea purché non contrastanti con lo spirito della manifestazione. Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore denominato "modernariato". E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni di mobili ed oggetti d'epoca, oggetti attualmente in produzione ad esclusione di francobolli, monete, medaglie, e oggetti di collezionismo diffuso, dipinti e sculture di arte contemporanea.

3 - La partecipazione alla Fiera Mercato dell'Antiquariato è consentita tassativamente ai soli operatori di commercio su area pubblica che trattano le merceologie indicate al punto precedente.

4 - Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti della merce posta in vendita l'Ente individuerà un esperto della materia preposto al controllo di qualità.

Con apposita determinazione dirigenziale verranno stabiliti i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza a quanto previsto nel precedente paragrafo.

5 - L'allestimento delle attrezzature può iniziare entro 60 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e la rimozione entro 60 minuti dopo il termine dell'orario stabilito per la cessazione delle vendite.

6 - La gestione organizzativa della Fiera Mercato dell'Antiquariato e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposito provvedimento, a soggetti privati.

Questi ultimi dovranno presentare annualmente al Comune relazioni sull'attività in programma e svolta.

ART. 51 FIERA DI SANTA RITA

1 La Fiera di Santa Rita si svolge a cadenza annuale nella giornata del 22 maggio, nell'area di Piazza San Pietro in Ciel D'Oro, Via Griziotti e Via Liutprando.

Posteggi n° 48

Superficie totale mq.560.

Orario di vendita dalle 8,00 alle 23,00

2 La fiera è riservata ai prodotti del settore merceologico alimentare quali panini, dolci e generi di pasticceria ed ai prodotti del settore merceologico non alimentari con esclusione dei generi di biancheria intima e scarpe.

3 L'allestimento delle attrezzature può iniziare dalle ore 7,00 deve concludersi alle ore 24,00.

ART. 52 FIERA SPECIALIZZATA DELL'USATO

- 1 La Fiera dell'Usato si svolge ogni 2^a e 4^a sabato del mese nell'area di Piazzetta Azzani.
Posteggi n° 8 (3x3)
Superficie totale mq. 72,00.
Orario di vendita dalle 8,00 alle 19,00
- 2 La fiera è riservata ai prodotti usati appartenenti al settore merceologico non alimentare quali libri, stampe, vinili, oggettistica ed altri prodotti affini, con esclusione dei generi di abbigliamento, biancheria intima e scarpe.
- 3 L'allestimento delle attrezzature può iniziare dalle ore 7,00 e deve concludersi alle ore 20,00.
- 4 La gestione organizzativa della Fiera Mercato dell'Usato e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento e alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposito provvedimento, a soggetti privati. Questi ultimi dovranno presentare annualmente al Comune relazioni sull'attività in programma e svolta.

TITOLO V - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 53 LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE

- 1 - L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone non comprese nei successivi punti, è consentito ai produttori agricoli ed agli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche sia di tipo itinerante (tipo b) sia con posteggio (tipo a) limitatamente alle giornate in cui non siano titolari di posteggi mercatali.
- 2 – Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria per i prodotti del settore merceologico alimentare, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
- 3 – L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e, limitatamente all'attività di somministrazione, dalle ore 9,00 alle ore 24,00. La merce deve obbligatoriamente essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato.
- 4 – Le soste sono limitate, di norma, al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore a due ore. Trascorso tale tempo, il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto. E' altresì vietato effettuare la vendita a meno di m.250 da altro operatore itinerante.
- 5 – Considerato l'assetto urbanistico della città di Pavia, tenuto conto dei provvedimenti disciplinanti la sosta ed il traffico nel territorio comunale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune in occasione di eventi e manifestazioni, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato sulle carreggiate delle seguenti vie di scorrimento:

v. Vigentina, v.le Partigiani, v.le Montegrappa, v.le Cremona, via Campari, via Ferrini, via Tasso, via Torretta, v.le Repubblica, via Trieste, P.za della Stazione, c.so Manzoni, via Bricchetti, p.ta Guidi, v.le Vittorio Emanuele II, via Dei Mille, Centro Storico e le vie circondariali che lo delimitano comprensive dei v.li Lungoticino Sforza e Visconti, v.le della Libertà, p.le Minerva, v.le C. Battisti, P.za Dante, via D. Chiesa, via Trieste, via Indipendenza, via Borgo Calvenzano, v.le Bligny, v.le Sardegna, v.le Necchi, p.le E. Filiberto, v.le Gorizia, v.le Resistenza.

6 - Ed è inoltre vietato :

- a) nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di culto (es. chiese, cimiteri e simili);
- b) in aree del territorio comunale ubicate in corrispondenza delle intersezioni, curve ed in tutti gli altri casi dove la fermata e la sosta sono vietate dal Codice della Strada;
- c) in aree del territorio comunale ubicate in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da stop, dare la precedenza, rotatorie, semafori o altre situazioni similari, le quali in ogni caso rendono possibile il verificarsi di file di veicoli nell'attesa;
- d) durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, anche temporanee, ad una distanza minima di almeno 500 metri dal centro del mercato o fiera;

7 - In occasione della festività dell'8 marzo e dal 27 ottobre al 2 novembre, periodo di commemorazione dei defunti, è vietata la commercializzazione in forma itinerante di fiori e piante su tutto il territorio comunale.

8 - Le limitazioni poste al precedente punto 5 non si applicano ai velocipedi, ciclomotori o motocarri permanentemente attrezzati per la vendita di gelati, caldarroste ed altri generi alimentari, a condizione che l'eventuale preparazione in loco non costituisca pericolo, fonte di disagio o disturbo per i cittadini (calore, fumi, odori ecc. ecc.). La circolazione e la sosta nel Centro Storico dei sopra citati veicoli, sempre fatte salve le disposizioni generali e prescrizioni in materia di polizia urbana e viabilità, è consentita purché gli stessi siano conformi alle norme sull'inquinamento.

9 - In ogni modo è sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

10 - E' fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.

11 - E' fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita.

12 - Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale, o parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

13- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO VI - EVENTI

ART. 54 DISCIPLINA DEGLI EVENTI PROMOZIONALI/MERCATINI

1 - Al fine di valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive, possono essere presentate al Comune proposte di eventi promozionali/commerciali da realizzarsi su aree pubbliche.

Le finalità perseguite dall'Amministrazione sono nel dettaglio le seguenti:

- limitare il numero complessivo dei mercatini e coordinare eventi ed iniziative, al fine di evitare sovrapposizione di iniziative analoghe nelle medesime date;
- rilanciare l'immagine e la qualità degli eventi/mercatini al fine di consentire una sempre migliore fruibilità da parte dei consumatori e offrire una più ampia scelta merceologica;
- consentire nel centro storico cittadino, oltre alle feste consolidate e storiche già programmate, soltanto la realizzazione di manifestazioni a tema al fine di elevare la qualità degli eventi/mercatini anche in funzione delle esigenze espresse dalle imprese in sede fissa e dai cittadini residenti;
- sfruttare la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative quali importanti occasioni ai fini della promozione e valorizzazione economica, sociale, culturale e turistica del territorio, in ordine ai quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa di soggetti terzi può rappresentare un valore aggiunto a beneficio di tutti;
- realizzare eventi che possano coinvolgere tutte le attività cittadine, rivitalizzando le varie zone della città, anche quelle più periferiche, creando nel contempo motivo di richiamo per visitatori e potenziali clienti provenienti anche da aree limitrofe;
- promuovere il commercio su area pubblica soprattutto nelle aree periferiche per creare momenti di svago e di aggregazione per i cittadini residenti.

2 - Oltre agli eventi che di anno in anno vengono autorizzati nel rispetto delle finalità sopra descritte, la Giunta comunale con proprio provvedimento, definisce l'elenco di alcune manifestazioni che tradizionalmente si svolgono nella città, classificandole in base alle loro caratteristiche peculiari come Feste di Quartiere (es. Festa di Santa Maria in Caravaggio) Feste Consolidate (es. Festa della Vernavola) e Feste Storiche (es. Festa del Ticino)

3 - I soggetti promotori, interessati ad organizzare gli eventi di cui al punto 1, elaborano un progetto organizzativo da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune, nel quale debbono essere esplicitati :

- il tema e le finalità dell'iniziativa;
- le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività;
- gli eventuali altri eventi collaterali;
- le aree richieste e la loro localizzazione;
- le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero presunto dei posteggi e le relative dimensioni;
- il periodo temporale e gli orari di svolgimento.

4 - Le proposte di cui ai punti precedenti devono pervenire, indicativamente, entro la metà del mese di novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative. Sarà compito del Comune valutare le proposte pervenute in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1 e, sentita in merito la Commissione consultiva, approvare il calendario annuale delle manifestazioni.

5- La programmazione delle manifestazioni, l'iter procedurale di rilascio delle autorizzazioni e le modalità di svolgimento degli eventi, verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento di Giunta, sentita la Commissione consultiva.

6 - Il Comune si riserva la facoltà di attivare manifestazioni d'interesse al fine di raccogliere proposte ed individuare soggetti organizzatori di eventi promozionali per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1.

7 - L'organizzatore degli eventi è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture utilizzate per la vendita.

Ogni operatore che partecipa all'evento, è responsabile del corretto svolgimento della propria attività di commercio su area pubblica.

8 - L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1 - Le concessioni di posteggi rilasciate o scadute prima dell'entrata in vigore dal D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) e rinnovate anche tacitamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo.

Le concessioni di posteggi rilasciate o scadute e rinnovate anche tacitamente dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.

Le concessioni di posteggi che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate fino al 4 luglio 2017 compreso.

2 - Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché le graduatorie di spunta.

ART. 56 SANZIONI PECUNIARIE

1 - Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n.689 s.m.i. nonché all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

I relativi introiti competono al Comune di Pavia.

2 - Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, comma 4 della citata Legge 689/81 è il Dirigente che esercita le funzioni conferitegli in materia di Polizia Locale, individuato all'interno dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi del Comune di Pavia.

ART. 57 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1 - Il presente provvedimento entra in vigore il mese successivo a quello di esecutività della deliberazione con cui viene approvato.

2 - Limitatamente alle fiere in essere, i titoli autorizzativi pluriennali saranno rilasciati a far tempo dall'edizione dell'anno 2018.

3 - Con l'entrata in vigore delle presenti norme, sono abrogati il Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15 settembre 2008 ed ogni altra disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.